

periodico bimestrale
 dell'Ordine dei Dottori
 Commercialisti e
 degli Esperti Contabili
 di Siracusa
 Spedizione in
 Abb. postale 70%
 Filiale di Siracusa
 Anno XIV - N. 3
 (n. 81 dalla fondazione)
 Maggio - Giugno 2010

Fisco e deontologia: un monito dalla Cassazione

di Massimo Conigliaro

Con una recente sentenza (n. 9916 del 26 aprile 2010), la Corte di Cassazione ha stabilito la responsabilità di un dottore commercialista per avere appostato costi non documentati nella contabilità di un cliente. I Giudici hanno precisato che il professionista avrebbe dovuto escludere dalla dichiarazione dei redditi quei costi di cui il cliente non aveva fornito la relativa documentazione, a nulla rilevando l'eventuale accordo (peraltro *contra legem*) che il contribuente avrebbe avuto con il professionista. Il dottore commercialista, infatti, è tenuto dal codice di deontologia professionale ad un comportamento corretto ed è pertanto responsabile per il suo operato; tale circostanza impone il rispetto delle regole di legge nella registrazione dei dati contabili relativi ai propri clienti.

Il principio sancito dalla Suprema Corte regola la circostanza – tutt'altro che infrequente – nella quale l'imprenditore richiede (o il professionista suggerisce) di appostare

nella contabilità di un'azienda costi non documentati al fine di abbassare il reddito. A volte, più semplicemente, vengono indicate passività fittizie. Molto spesso tutto ciò accade con la piena consapevolezza di entrambe le parti, che scientemente violano le norme di legge in materia di registrazione delle operazioni contabili.

La Cassazione ha stabilito che in tali casi il professionista deve essere condannato, in considerazione della colpa concorrente del contribuente, al pagamento della metà delle sanzioni applicate dall'erario. Si tratta di un caso in cui viene censurata la consapevole violazione di norme fiscali da parte del professionista, il quale deve rispettare non soltanto gli obblighi di legge ma anche le regole dettate dalla "disciplina e dalla deontologia professionale".

È un arresto giurisprudenziale importante che sottolinea la rilevanza del codice deontologico, richiamando tutti noi a quel senso di responsabilità professionale che a volte rischia di andare perduto e che, invece, dovrebbe essere il nostro segno distintivo.

sommario

- 4 Il nuovo redditometro
 di Gianfranco Antico
- 6 Focus sulle attività di studio e ricerca sui Bandi Europei
- 7 Agevolazioni per gli investimenti promossi da micro e piccole imprese del settore commerciale
 di Salvatore Amore
- 8 Se potessi avere 1000 euro al mese
 di Salvatore Spadaro
- 9 Giurisprudenza tributaria
- 18 Commercialisti portavoce delle esigenze del terzo settore
 di Salvatore Geraci
- 20 Avviso di accertamento notificato ad una società di capitali
 di Antonio Antonuccio
- 22 Lucchetti dell'amore
 di Giovanni Stella

Lettere in redazione

Sulla riscossione frazionata in pendenza di giudizio un dibattito ancora aperto

In merito ad una problematica ancora in essere, emersa anche durante l'incontro con il Prof. Muscarà, Ordinario di Diritto Tributario presso la facoltà di Economia dell'Università di Catania, tenuosi di recente presso dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Siracusa, vorrei riportare alcune semplici considerazioni in merito alla riscossione frazionata in pendenza di giudizio.

L'art.68 recita: "Anche in deroga previsto dalle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio davanti alla commissione, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso, b) c)".

Il ricorrente che non volesse rinunciare a tale eccezione (tutt'altro che superata dalla giurisprudenza), trova conforto nel combinato delle preleggi del codice civile e ne presenta alcuni punti di criticità.

Sembra opportuno citare quindi l'art 12: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore...".

L'art.14 preleggi ci ricorda che: "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa dal legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dall'antecedente".

Il normale lettore può trarre alcune conclusioni: la prima è che il comma 1° del DPR 603/72 è anteriore al D.lgs 546/92, la seconda considerazione riguarda il tenore letterale dell'art.68 del d.lgs 546 che parla di riscossione dei due terzi dell'importo solo dopo la sentenza della C.T.P. contro il tenore letterale dell'art.15 del D.P.R. 602/73, che parla di riscossione della metà dell'importo in pendenza di giudizio. Ma è chiaro che secondo le preleggi sopraccitate, il nuovo decreto legislativo non solo regola l'intera materia generale ma è anche incompatibile con l'art 15 regolante la riscossione frazionata ed essendo quest'ultimo datato anteriormente è facilmente intuibile che viene scalzato dalla disposizione postuma.

Queste semplici considerazioni per un tema da approfondire ulteriormente.

Ivano Tarquini

dottore commercialista in Siracusa

Un plauso per l'articolo su anti-riciclaggio e accertamenti bancari

Intendo manifestare il mio apprezzamento per l'elaborato che la cara collega Maria Cristina Bruno ha dedicato alla problematica antiriciclaggio e conseguenti accertamenti bancari, pubblicato sul numero gennaio/febbraio 2010.

Un lavoro che merita di essere diffuso in campo nazionale pur conservando a codesto periodico il privilegio della prima stampa.

Eros Prina

dottore commercialista in Milano

il dottore commercialista PROFESSIONE E CULTURA

Bimestrale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Direttore
Gaetano Ambrogio

Direttore Responsabile
Massimo Conigliaro

Editore
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Consiglio dell'Ordine di Siracusa

Presidente
Gaetano Ambrogio

Vice Presidente
Alfio Pulvirenti

Segretario
Dino Faranda

Tesoriere
Antonino Trommino

Consiglieri
Rosario Bongiovanni
Giuseppe Cirasa
Massimo Conigliaro
Salvatore De Benedictis
Salvatore Geraci
Salvatore Spadaro
Roberto Zappalà

Redazione e Amministrazione
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa
Via Reno, 21 - 96100 SIRACUSA
Tel. 0931 64354 - Fax 0931 64027
www.odcsr.it-giornale@odcsr.it

Composizione e Stampa
Marchese Arti Grafiche - Via Maestranza, 50
Tel. 0931. 61603 - 96100 SIRACUSA

Reg. Trib. di Siracusa n. 2/97 del 12/2/1997
Riproduzione Riservata - Diffusione gratuita

Gli articoli esprimono esclusivamente il pensiero personale degli autori e non impegnano in alcun modo il giornale

Numero chiuso in tipografia il 31/08/2010
Tiratura: 1500 copie



Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Scienze Tributarie



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Siracusa

Master in Diritto Tributario "Ezio Vanoni"

SIRACUSA - I Edizione
2010/2011

- È destinato ai dipendenti delle agenzie fiscali, a liberi professionisti e ai laureati in discipline giuridiche e economiche.
- Il Master ha l'obiettivo di formare esperti fiscali, promuovendo la formazione di competenze altamente specialistiche.
- Il programma e le modalità di svolgimento sono stati predisposti tenendo anche conto delle esigenze e delle proposte rappresentate dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa. Collabora all'iniziativa l'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
- Il Master si svolge a Siracusa, nel Salone "Gaspere Conigliaro" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella nuova sede di Viale Santa Panagia 141/E, il Venerdì (intera giornata) ed il sabato mattina. Il Master ha una durata complessiva di 505 ore articolate in lezioni, esercitazioni in aula, verifiche ed altre attività di studio.
- Al termine del Master i partecipanti potranno effettuare stage presso l'Amministrazione finanziaria e studi professionali.
- La partecipazione al MASTER dà diritto al riconoscimento di crediti formativi ai fini della FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA.
- Le attività avranno inizio il 29 ottobre 2010 e termineranno nel mese di ottobre 2011.
- La domanda di partecipazione va trasmessa per email all'indirizzo mastervanoni@finanze.it entro e non oltre il 10 ottobre 2010.
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Dipartimento delle Scienze tributarie della Scuola (www.ssef.it • tel. 06 9801 - 6635 - 6650 mastervanoni@finanze.it), di cui è responsabile il Prof. Gianfranco Ferranti, che cura la direzione del Master.

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



**CORRIERE
TRIBUTARIO**

Il nuovo redditometro

di Gianfranco Antico

La rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche segue le regole stabilite dall'art. 38 del D.P.R. 600/1973, in base al quale l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente per tutti i tributi erariali interviene sulle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche se il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo.

L'accertamento sintetico, disciplinato dall'art. 38, c. 4, riguarda esclusivamente il reddito complessivo delle persone fisiche e può trovare applicazione quando si sia in presenza di indici di capacità contributiva che facciano fondatamente presumere che il contribuente sia in possesso di redditi superiori a quelli dichiarati.

Infatti, l'ufficio, in forza del dettato normativo in vigore prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 78 del 31.5./2010 (in G.U.n.125 del 31.5.2010), indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti all'art. 38 e del successivo art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa

per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

La logica che ha condotto all'ideazione dello strumento e che presiede alla sua applicazione può essere così sintetizzata: ad ogni spesa corrisponde, di norma, un reddito; se è difficile identificare il reddito direttamente si può, tuttavia, risalire ad esso dall'ammontare (stimato) di alcune spese connesse alla disponibilità di determinati beni e servizi.

Il nuovo redditometro

L'art. 22 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, al fine di adeguare lo strumento al mutato contesto socio-economico, ha modificato i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73, riscrivendo di fatto l'accertamento sintetico, assicurando maggiori garanzie al contribuente.

Infatti, per effetto delle modifiche apportate, che hanno valore per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. n.78/2010, l'ufficio finanziario, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti dell'art. 38 e dall'art. 39 del D.P.R.n.600/73, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanzia-

mento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

La determinazione sintetica del reddito può essere, altresì, fondata sul contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva, individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con periodicità biennale.

Tali tipi di accertamenti sono ammessi a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato.

L'ultimo comma del nuovo art. 38, del D.P.R. n. 600/73 dispone che l'ufficio, prima di procedere alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di un rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti a fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.n.218/97.

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo sono deducibili i soli oneri previsti dall'art. 10 del T.U. n. 917/86; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

La partecipazione dei comuni all'accertamento sintetico

Come è noto, l'art. 1 del D.L. 203/2005, conv. con modif. dalla L. n. 248/2005, ha previsto che per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30% - aumentata al 33%, per effetto

di quanto disposto dall'art. 18, c. 5, del D.L. n. 78/2010 - delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

Le aree di intervento indicate nel provvedimento possono così sintetizzarsi:

- Settore del commercio e delle professioni;
- Urbanistica e territorio;
- Residenze fittizie all'estero;
- Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

Uno dei settori qualificanti della partecipazione delle municipalità all'accertamento erariale, quindi, è quello destinato all'accertamento sintetico.

In altri termini, sia il legislatore che la stessa Amministrazione Finanziaria ritiene che il Comune, in quanto istituzione esponenzialmente più vicina al cittadino, possa essere il soggetto deputato, più di ogni altro, alla raccolta di indici di capacità contributiva.

Come anticipato, l'art. 18, del D.L.n.78/2010 ha riscritto la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario.

Da segnalare la reintroduzione del Consiglio tributario presso ciascun Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti (per i Comuni con popolazione inferiore vi è l'obbligo di consorzarsi).

Inoltre, il comma 4, dell'art. 18, del D.L. n. 78/2010, è intervenuto sull'art. 44 del D.P.R. n. 600/73, prevedendo l'invio di una segnalazione, da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, ai Comuni, prima dell'emissione di accertamenti cd. sintetici. Il Comune di domicilio fiscale del contribuente comunica entro 60 giorni da quello di ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

Commissione Fondi strutturali dell'Ordine: focus sulle attività di studio e ricerca dui fondi europei

Bilancio assolutamente positivo per il primo ciclo di seminari informativi organizzato dalla Commissione Fondi Strutturali istituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa.

La Commissione, costituita nel corso del 2009, è composta dai Colleghi Giorgio Di Pietro (Presidente), Salvatore Amore, Luca Barone, Andrea Conigliaro, Ippolito Barone, Riccardo Ferranti, Antonio Gentile, Alberto Giarrizzo, Matteo Magnano, Giancarlo Sallemi, Salvatore Spadaro (delegato dal Consiglio dell'Ordine) ed ha come obiettivo principale l'attività di studio e ricerca sui bandi di emanazione europea e la realizzazione di attività informative e formative sui fondi strutturali. In particolare

1. La promozione di iniziative atte a favorire la conoscenza e l'utilizzo dei Fondi strutturali, prevalentemente: informazioni sulla pubblicazione dei bandi, organizzazione di convegni e seminari formativi, studi e pubblicazioni in materia, ecc.;
2. La partecipazione attiva e propositiva, ai tavoli partenariati con istituzioni regionali, provinciali, associazioni di categoria o altre sedi istituzionali, atte a favorire la definizione di procedure condivise;
3. La promozione di forme di collaborazione con altri Ordini professionali;
Tra gli obiettivi raggiunti, nel corso di questo intenso anno di lavoro:
 - Attività di studio e ricerca affidata ai singoli componenti la commissione su alcune misure agevolative.
 - Sottoscrizione di Protocollo di collaborazione con Confindustria SR sui temi di Competenza della commissione;
 - Organizzazione del seminario per gli iscritti

all'ODCEC di Siracusa sul bando "LE AGEVOLAZIONI PER LE AZIONI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE DI QUALITÀ" svoltosi in data 11 marzo 2009;

- Diffusione tramite il sito internet dell'Ordine tra gli iscritti delle note informative relative all'evento formativo di cui al punto precedente;
- Analisi e valutazione delle procedure e dei contatti informali per l'accreditamento presso la Regione Siciliana dell'ODCEC di Siracusa relativamente al Forum partenariale, organo di concertazione in materia di Programmazione pluriennale delle politiche economiche e finanziarie regionali e Fondi pubblici
- Organizzazione eventi seminariali in materia di finanza agevolata nel settore industria, artigianato, dlgs 185 e bandi psr.

I tre incontri di questo primo ciclo di eventi seminariali, si sono svolti nel mese di Febbraio 2010 a Rosolini, Siracusa e Augusta. Nel corso di uno dei predetti incontri, tenuti da Commercialisti facenti parte della Commissione stessa, è intervenuto il Dr. Carmelo Ricciardo, funzionario dell'Assessorato Reg.le Attività Produttive Dipartimento Reg.le Attività Produttive Servizio 7/S- Artigianato -, il quale, si è soffermato ad illustrare e discutere con gli intervenuti sui contenuti, modalità e tempistica dei bandi rivolti alle aziende artigiane.

Il Consiglio dell'Ordine soddisfatto dei risultati conseguiti con tale iniziativa e del nutrito interesse manifestato dai Colleghi partecipanti, insieme alla Commissione Fondi Strutturali, si è detto favorevole a riproporre un eventuale secondo ciclo di incontri.

Le agevolazioni per gli investimenti promossi da micro e piccole imprese del settore commerciale

di Salvatore Amore

La Regione Sicilia ha pubblicato, sulla GURS del 28/05/2010, le direttive, propedeutiche alla emanazione del bando definitivo, per l'attuazione del POR Sicilia FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linea di intervento 1. Si tratta della concessione di contributi a fondo perduto per gli investimenti promossi da micro e piccole imprese del settore commerciale.

BENEFICIARI.

I soggetti che possono richiedere e beneficiare delle agevolazioni sono le micro e piccole imprese commerciali operanti in Sicilia, o che siano in possesso delle autorizzazioni comunali all'esercizio dell'attività o che abbiano già inoltrato al comune competente DIA alla data di presentazione dell'istanza, costituite in forma di impresa individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile o di associazioni tra imprese. In particolare rientrano nel novero dei soggetti:

- esercizi di vicinato, legge regionale n. 28/99; o pubblici esercizi, legge n. 287/91;
- commercio al dettaglio su aree pubbliche, legge regionale n. 18/95.

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AGEVOLABILI.

Sono agevolabili gli interventi per nuovi investimenti riguardanti:

- realizzazione di vetrine d'esposizione;
- impianti di allarme, di sicurezza, antincendio e video sorveglianza;
- attrezzature d'arredamento;
- scaffalature;
- macchinari in genere;
- è ammesso l'acquisto di veicoli commerciali (autonegozi) destinati unicamente alle attività di commercio su aree pubbliche, inerenti l'attività svolta e che siano in regola con tutte le autorizzazioni necessarie;

- opere edili, che non necessitano di concessione/autorizzazione edilizia comunale.

Si precisa che:

- Possono beneficiare dell'agevolazione solo gli investimenti realizzati successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e supportati dal relativo ordine d'acquisto.
- Qualora l'impresa proponente abbia provveduto ad effettuare ordini di spesa in data antecedente a quella dell'istanza di ammissione alle agevolazioni, l'intero programma di spesa sarà considerato inammissibile.
- I beni devono essere nuovi di fabbrica, costruiti in Italia od all'estero e non possono essere acquisiti attraverso strumenti di locazione finanziaria. Non sono altresì ammissibili gli investimenti il cui costo sia sostenuto a rate.

TIPOLOGIA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

L'intervento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% della spesa ammessa. La concessione delle agevolazioni è in tutti i casi condizionata ad un apporto di risorse, esenti da qualsiasi aiuto pubblico a carico del soggetto beneficiario, nella misura di almeno il 50% delle spese di investimento ammissibile ed è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione delle attrezzature e/o dei macchinari. Tale costo complessivo non può riguardare macchinari ed attrezzature di importo inferiore a 5.000,00 euro ed essere superiore ai 50.000,00 euro, tali importi si intendono al netto dell'IVA.

Scadenze e modalità di presentazione delle domande

La procedura di ammissione a contributo degli interventi è regolata da una valutazione di ammissibilità condotta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, solo a partire dal 20° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico nella GURS e per i successivi 60 giorni. Fa fede la data di consegna.

Se potessi avere 1000 euro al mese...

di Salvatore Spadaro

“Che disperazione, che delusione dover campar, sempre in disdetta, sempre in bolletta. Ma se un posticino domani cara io troverò, di gemme d'oro ti coprirò. Se potessi avere mille lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter trovare tutta la tranquillità”.

Così cantava nel lontano 1939 un certo signor Gilberto Mazzi.

Erano gli anni del ventennio fascista e dell'inizio del secondo conflitto mondiale. L'Italia era un paese povero, seppur ricco di risorse. La stragrande maggioranza della popolazione era dedita alla agricoltura e da essa le famiglie, ancora patriarcali, trovavano sostentamento. I braccianti percepivano un salario di venti lire al giorno lavorando in condizioni improponibili ai lavoratori dell'epoca moderna. Prima di raggiungere il posto di lavoro, una o due ore di tragitto a piedi o per i più fortunati in bicicletta, per poi lavorare fino al tramonto del sole, in cambio della quotidiana minestra di legumi, fino a consumare qualche ora di sonno in stanze dormitorio comuni privi di alcuna condizione igienica.

L'attività burocratica era pressoché inesistente, giacché il 60% degli italiani erano analfabeti. Gli impiegati guadagnavano mediamente ottocento lire al mese, potendo contare sulla certezza del reddito e soprattutto di evitare lavori che senza esagerazione si potevano definire forzati. Poi c'erano gli artigiani del legno, del ferro, della pietra, ecc..., e pochissimi industriali.

Le campagne assorbivano, in buona sostanza, tantissima manodopera, compresa quella dei bambini e degli adolescenti, dato che non era ancora possibile contare sugli attrezzi meccanici. C'era, insomma la piena occupazione; i disoccupati erano i malati e i fannulloni.

L'impiego rimaneva perciò il sogno di ciascuno, il benessere ed una vita diversa augurata ad ogni figlio, ad ogni congiunto. La canzonetta di Gilberto Mazzi era essa stessa il suono di un sogno: che disperazione, che delusione poter campar, ma se un posticino io troverò, un modesto impiego, io non ho pretese, potrei conquistare la tranquillità.

Nei settant'anni trascorsi, questa canzonetta, come allora, ha sempre espresso il sogno di molti italiani, i quali nel frattempo si sono acculturati, cercando come era naturale sistemazione nelle attività terziarie, mentre l'agricoltura oggi è prerogativa solo del 4% della popolazione.

Sono 42 milioni gli italiani che hanno un lavoro: 6 milioni sono i lavoratori autonomi, 10 milioni i dipendenti pubblici, il resto sono impiegati ed operai a servizio dei lavoratori autonomi. L'8% degli italiani è senza lavoro, cioè circa 5 milioni di persone.

In provincia di Siracusa la disoccupazione registra una percentuale più alta di quella nazionale, con punte elevatissime tra i giovani al di sotto dei 32 anni. Si tratta in larga parte di giovani in possesso di titolo di studio secondario o accademico. Tutti o quasi, in cerca di realizzare, assieme alle famiglie che hanno sovvenzionato per anni gli studi, la propria ambizione: il posto fisso di magistrato, ambasciatore, astronauta, pilota, manager pubblico, direttore di banca, ufficiale delle forze dell'ordine, ricercatore, professore universitario. Lavoretti da niente (sic!).

Oggi non è più possibile pensare che lo Stato possa farsi carico delle ambizioni di chi si laurea. Le ultime infornate elettorali si sono avute negli anni novanta: 32 mila articolisti, 13 mila Pip, 59 mila Borse Lavoro, una grande quantità di persone, mortificate da sussidi, indennità, gettoni.

Il lavoro del futuro va inventato, perché la pubblica amministrazione non può più creare milioni di posti di lavoro come nel passato. A questo proposito piace evidenziare che il lavoro in Italia c'è, ma ci si ostina ad immaginarselo comodo e sotto casa. Ci sono, infatti, dei settori dove non è possibile trovare manodopera: camerieri, braccianti, mentre fare i falegnami, i tornitori, i fornai o altro ancora sembra un disonore. Pensate che in Italia il 90% dei macellai sono extracomunitari e che il pomodorino di Pachino, che è un marchio “Made in Italy”, viene prodotto dal lavoro degli extracomunitari. Però in luogo di certi lavori è meglio rimanere disoccupati.

Molti sono poi convinti che in Italia il lavoro sia un diritto e che debba durare per tutta la vita. Il lavoro, invece, è un valore e se volete anche un dovere, oltre al fatto che pur non essendo concepibile che duri un minuto, non può durare per tutta la vita, mentre la scuola dovrebbe essere selettiva in ragione delle professionalità richieste dal paese. Ognuno pensa, invece, di poter studiare quello che gli pare.

Bisognerebbe sforzarsi di mettere in risalto le attitudini delle persone sviluppando soprattutto nei ragazzi la cultura del lavoro in proprio e dei sacrifici, senza perciò illuderli di poter continuare a sognare i mille euro al mese.

IL MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIANA

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
DELLA REGIONE SICILIA, ANNO 2009, A CURA DELL'UFFICIO DEL
MASSIMARIO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA

(2^a PARTE)

CREDITI D'IMPOSTA

Sentenza N. 5 del 12/03/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.29
(Pres. Battaglia – Rel. Lo Torto)

Agevolazione Fiscale

*Credito d'imposta per l'assunzione
di lavoratori ex art. 4 L.449/1997*

Donazione di azienda

Trasmissibilità del credito Art. 4 L. 440/1997

Nel caso di donazione di azienda le agevolazioni ex art. 4 L. 449/1997, derivanti dall'assunzione di un lavoratore seguono l'impresa, non potendosi disconoscere l'incremento occupazionale di fatto già conseguito dall'azienda stessa prima della sua avvenuta cessione per donazione.

Sentenza N. 46 del 10/04/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28
(Pres. Marletta – Rel. Mineo)

Recupero credito d'imposta

Richiesta nuovi adempimenti ex L.289/2002

Divieto ex L.212/2000

Una volta riconosciuto al titolare di reddito d'impresa dagli organi competenti il diritto ex art.8

L. 388/2000 alla fruizione del credito d'imposta automatica senza ulteriori adempimenti, non è applicabile la modifica ex art. 62 della successiva legge 289/2002 che ne prevede altri in quanto ciò costituirebbe violazione dell'art. 3 comma 2° L.212/2000 che recita “ in ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico del contribuente la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste”. Del resto il mancato invio del modello CVS da parte del contribuente (secondo quanto prescritto dalla detta L.289/2002) costituirebbe un errore formale commesso in buona fede e peraltro non produttivo di danni all'erario.

Sentenza N.131 del 14/04/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.24
(Pres. Battaglia – Rel. Adamo)

Irpef – Agevolazione fiscale per le imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 8 L. 388/2000 – Obbligo dell'invio del mod. CVS previsto a pena di decadenza dall'art. 62 comma 1° L. 212/2000 – Illegittimità – Insussistenza – Art. 8 L. 388/2000 – Art. 62 L. 289/2002 – Art. 3 L. 212/2000

L'art.62 della L.289/2002 ha abrogato l'art.1

del D.L. 253/2002, tenendo fermo l'obbligo di invio, a pena di decadenza, della comunicazione da parte dei contribuenti che avevano già conseguito automaticamente entro l'8 Luglio 2002 il diritto all'agevolazione, spostando il termine di tale invio (originariamente fissato al 31/01/2003 e differito al 28/02/2003). La legge N. 212/2000, pur configurandosi quale c.d. "Legge rafforzata" in forza della previsione del comma 1° dell'art.1, si pone pur sempre quale legge ordinaria nel sistema delle fonti; ne deriva che la stessa, mentre costituisce indubbiamente termine di riferimento ai fini sia dell'interpretazione delle norme emanate successivamente, sia della valutazione circa la legittimità degli atti amministrativi posti in essere dall'Amministrazione Finanziaria e dagli enti impositori, non può, viceversa, comportare di per sé l'illegittimità delle leggi che abbiano derogato anche in forma implicita ai principi dalla stessa enunciati.

Sentenza N. 77 dell'11/06/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28
(Pres. Alesso – Rel. Fonti)

Recupero credito d'imposta - Acquisito il relativo diritto – Mancato invio del mod. CVS - Significativo disposto art. 3 comma 2° dello Statuto del contribuente – Va confermato il diritto all'agevolazione

Una volta accertato dall'Ufficio in sede di accesso il diritto del contribuente ex art. 8 Legge 23/12/2000 n.388 ad usufruire del credito d'imposta per agevolazioni fiscali per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate anteriormente alla data dell'8/07/2002 non può operare nei confronti di detto contribuente la decadenza di cui all'art. 62 comma 1° della legge 27/12/2002 n. 289 per l'omessa comunicazione, con la compilazione del mod. CVS, dei dati prescritti, atteso anche il chiaro disposto dell'art.3 comma 2° L. 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente).

Sentenza N. 94 del 07/07/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28
(Pres. Marletta – Rel. Fonti)

Recupero credito d'imposta- Divieto emanazione norme che impongano adempimenti con scadenza anteriore al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore – Illegittimità

È legittimo il principio di irretroattività di una legge che può essere derogata da una legge successiva salvo che non si violino diritti già acquisiti in forza della legge precedente. In ogni caso l'art. 3 comma 2° della legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente) dispone l'assoluto divieto di emanazione di norme tributarie che impongano adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata (vedi obbligo dei fruitori di agevolazioni per nuovi investimenti ex legge n.388/00 dell'invio nei termini, a pena di decadenza, del c.d. mod. CVS ex D.L. 253/02 e art.62 L.289/02) anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore e dall'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti (Corte Costituzionale n.216//04).

Sentenza N. 98 del 07/07/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28
(Pres. Marletta – Rel. Ragusa)

Irpef – Recupero credito beneficio imposta ex art. 8 comma 1° L.388/2000 – Mancata dimostrazione trattarsi di bene strumentale a totale beneficio attività dell'impresa o per uso promiscuo – Va riconosciuto

Non può usufruire del beneficio fiscale neppure nella misura del 50% ex art.8 comma 1° L. N.388/2000 previsto per l'uso promiscuo (proprio a favore dell'impresa) l'acquirente di un'autovettu-

ra in cui è presente una rete divisoria tra i sedili posteriori e il vano bagagli e per la quale manca la prova dell'estensione del residuo spazio destinato al trasporto di cose, che deve essere non inferiore a quello destinato al trasporto di persone, che è il criterio oggettivo da adottare per la concessione al 100% del beneficio.

Sentenza N. 100 del 07/07/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28
(Pres. Marletta – Rel. Ragusa)

Irpef – Avviso recupero imposta ex art.8 L. 388/2000 – Mancato previo avviso mod. C.V.S. – Dati già in possesso dell'A.F. ex avvenuta dichiarazione redditi – Esclusa decadenza retroattiva del beneficio

“Lo Statuto dei Diritti del Contribuente” pur non rivestendo natura di Legge Costituzionale, assume una posizione di sostanziale superiorità nella gerarchia delle fonti rispetto alle altre norme tributarie perché (art. 1 comma 1°) “costituiscono principi generali dell’Ordinamento Tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali”. Peraltro nell’art. 62 legge n.289/02 non risulta alcuna espressa volontà del legislatore di derogare al principio di irretroattività ex art. 3 del detto Statuto (mentre, quando lo ha voluto fare, lo ha espressamente manifestato: vedi l’art. 31 comma 16° detta legge) che è pertanto vincolante. Inoltre la mancata trasmissione del mod. CVS. non produce la decadenza retroattiva del beneficio ex art.8 L. 388/2000 perché può benissimo essere sostituita dalla avvenuta dichiarazione dei redditi contenente appunto i dati che vanno comunicati con detto mod. CVS. non avendo rilevanza la diversa finalità dei due atti se già l’A.F. aveva in suo possesso, grazie a detta dichiarazione, i dati da acquisire con il mod. CVS.

Sentenza N. 105 dell’11/07/2008 – Comm. Trib.

Reg. della Sicilia – Sez. 28
(Pres. Marletta – Rel. Mineo)

Irpef – Credito d’imposta – Utilizzo interamente avvenuto entro il 28/02/2003 – Ammissibilità

Ha pieno diritto al credito d’imposta ex art. 8 L. 388/2000 acquisito prima dell’8/07/2002 ed utilizzato interamente prima del 28/02/2003 (data di decadenza quest’ultima prevista per l’utilizzo del credito d’imposta) anche se vi è stata l’omissione formale – che va ritenuta in buona fede data l’avvenuta utilizzazione – dell’invio del modello CVS entro detto termine da parte del contribuente.

Sentenza N. 108 dell’11/07/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28
(Pres. Marletta – Rel. Mineo)

Irpef – Credito d’imposta – Acquisto di autovettura – Agevolazione fiscale ex art. 8 L. 388/2000 – Immatricolazione avvenuta come “autocarro per trasporto di cose uso proprio” – Mancanza delle caratteristiche richieste dalla legge agevolativa – Diritto dell’Agenzia Entrate al recupero del credito d’imposta

Non può essere concessa l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 8 della L. 388/2000 per l’acquisto di un’autovettura (nel caso: una citroen picasso 2.0 HDI) anche se immatricolata come “autocarro per trasporto di cose uso proprio” ma avente un kit di trasformazione consistente in una rete collocata all’altezza del piano bagaglio, alla quale non sono stati eliminati i sedili posteriori e con un vano posteriore per il trasporto di cose inferiore al 50% del volume interno e quindi di misura inferiore a quella prevista dalla normativa. Per il contribuente che svolge l’attività di commercio all’ingrosso di macchine per scrivere detto autoveicolo non ha i

requisiti dell'esclusività e l'attività del proprietario può essere svolta anche indipendentemente dall'utilizzo al 100% del veicolo per l'acquisto del quale si è richiesta l'agevolazione fiscale.

Sentenza N. 109 dell' 11/07/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28

(Pres. Marletta – Rel. Mineo)

Credito d'imposta – Operazioni svolte entro il periodo d'imposta in corso al 31/12/2000 e fino al 31/12/2006 – Ottenuta l'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione Economica Europea – Validità

Se i nuovi investimenti sono realizzati dall'impresa per godere dell'agevolazione (credito d'imposta) di cui all'art. 8 della L. 23/12/2000 N. 388 nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2000 e fino al 31/12/2006 come previsto occorre normativamente, per evitare la revoca di detta agevolazione, l'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione Economica Europea secondo quanto previsto dalla detta legge.

Credito d'imposta – Trasferimento di beni a terzi in comodato per l'utilizzo con condivisione con detti terzi dei proventi realizzabili con il loro impiego – Validità

Se, nell'utilizzo del credito d'imposta ex art. 8 L. 23/12/2000 N. 388, l'impresa del contribuente trasferisce beni a terzi con l'utilizzo del contratto di comodato d'uso (nel caso: installazione di apparecchi di gioco di sua proprietà presso altri esercizi condividendo con i rispettivi esercenti i proventi realizzati secondo accordi prestabiliti) ciò esclude la presunzione di acquisto da parte dell'esercente e di vendita per il gestore.

Sentenza N. 110 dell' 11/07/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28

(Pres. Marletta – Rel. Mineo)

Irpef – Credito d'imposta – Acquisto veicolo per trasporto propagandistico voluminosi capi abbigliamento – Funzionale strumentalità per l'attività dell'azienda – Ammissibilità

L'acquisto di un veicolo idoneo al trasporto, a scopo di dimostrazione propagandistica, di capi di abbigliamento particolarmente voluminosi è indispensabile strumentalmente per l'attività di intermediario di commercio di prodotti tessili svolta dal contribuente – malgrado la presenza in azienda di altri veicoli non aventi tale funzionalità – avendo, detto automezzo, la notevole capacità di carico e la particolare intelaiatura interna per permettere un'agevole procedura di carico e scarico funzionale all'attività del contribuente. Il relativo investimento per il suo acquisto presenta l'inerenza durevole ed esclusiva all'azienda da consentire il credito d'imposta previsto dall'art. 8 L. 388/2000.

Sentenza N. 86 del 24/09/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.25

(Pres. Carollo – Rel. D'Amato)

Norme tributarie – Principi generali – Buona fede del contribuente – Tutela – Statuto del contribuente – Sospensione della fruizione del credito d'imposta ex art. 8 L. 388/2000 – Illegittimità dell'avviso di recupero – Artt. 3 e 10 L.212/2000 – D.L. 253/2002 – Art. 8 L. 388/2000

Al complesso delle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente viene riconosciuto il "rango" di principi generali dell'ordinamento tributario; tali norme vincolano l'interprete in forza del fondamentale canone ermeneutico dell'interpretazione adeguatrice alla Costituzione. Non è censurabile il comportamento del contribuente "che ha utilizzato il credito d'imposta in data

13/11/2003 nonostante la sospensione introdotta dal D.L. 253/2002 in vigore alla stessa data “giacché certamente improntato a buona fede, in perfetta linea con la normativa vigente....almeno sino a poche ore prima”.

Sentenza N. 144 del 06/10/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28
(Pres. Marletta – Rel. Mineo)

Irpef – Recupero credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate – Introduzione legislativa di nuovi adempimenti in tempi assai brevi – Determina disorientamento nei contribuenti – Inadempimento dovuto ad errore meramente formale per inevitabile disorientamento indotto nel contribuente

In tema di credito d'imposta concesso in via automatica ex art. 8 L. 388/2000 per nuovi investimenti in aree svantaggiate l'adozione dei modelli CVS e CTS disposta dal Ministero delle Finanze il 15/02/2003 con scadenza molto breve (28/02/2003) in violazione dell'art. 3 comma 2° della L. 212/2000 consente di ritenere errore meramente formale commesso in buona fede (per il disorientamento provocato dall'accavallarsi ravvicinato di disposizioni legislative) il mancato invio entro il breve termine previsto senza che ciò abbia procurato danni all'Erario.

Sentenza N. 162 del 20/10/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28
(Pres. Alesso – Rel. Ragusa)

Irpef – Recupero credito imposta – Nuovi investimenti aziendali – Mancata richiesta autorizzazione – Conseguente incertezza data di avvio degli investimenti

Va rigettata la richiesta di recupero d'imposta per investimenti ex art. 8 L. 388/2000 prima delle

modifiche apportate, a decorrere dall'8/07/2002, dal D.L. 138/02, se, prima dell'utilizzo del credito, non è stata presentata apposita domanda di autorizzazione che consente di individuare con certezza l'oggettiva data di avvio o realizzazione degli investimenti non essendo valido, a tal fine, per mancanza del requisito della certezza la data di stipula del relativo contratto di leasing.

TASSAZIONE SEPARATA

Sentenza N. 6 dell'11/02/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 30
(Pres. Zingale – Rel. Liguori)

Irpef – Diniego rimborso – Applicazione dell'aliquota alla metà di quella applicata al trattamento di fine rapporto – Licenziamento – Non compete (art. 17 comma 4 bis DPR 917/86)

La disposizione di cui all'art.17 comma 4 bis del DPR 917/86, che prevede l'abbattimento del 50% dell'aliquota da applicare all'emolumento erogato a favore di dipendenti che alla data dell'esodo abbiano compiuto 55 anni, se uomini, o 50, se donne, non trova applicazione nella fattispecie di licenziamento. La norma in parola, infatti, è finalizzata ad incentivare l'esodo volontario dei lavoratori.

Sentenza N. 70 del 20/05/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28
(Pres. Alesso – Rel. Fonti)

Irpef – Ritenute alla fonte sulla indennità di fine rapporto di lavoro di dipendenti di Enti Pubblici della Regione Siciliana – Corretto il versamento e la relativa gestione in testa direttamente alla Presidenza della detta Regione

Il legislatore della Regione Siciliana, a seguito

giurisprudenza tributaria

della soppressione degli Enti ad autonoma gestione distinti dall'Ente Pubblico (nel caso: Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta) presso cui è stata prestata l'attività lavorativa, ha ritenuto di rimettere il versamento delle ritenute alla fonte delle indennità di fine rapporto di lavoro ai fini irpef e la relativa gestione "direttamente alla Presidenza della Regione Siciliana senza provvedere al materiale versamento dei legittimi contributi che, comunque, vengono convogliati in appositi capitoli del proprio bilancio, per essere erogati al momento della liquidazione. Non trattasi, pertanto, di contribuzione figurativa ma effettiva". E' in tal modo che va interpretata la regolamentazione in materia dettata dal Legislatore Siciliano in relazione all'art.17 comma 1° del DPR n.917/1986.

REDDITI FONDIARI DA FABBRICATI

Sentenza N. 127 del 22/01/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.24

Irpef – Reddito da fabbricati – Base imponibile – Canone di locazione – Eccezionalità – Art.34 DPR 917/1986

Il reddito dei fabbricati è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, salva la determinazione sulla base del canone di locazione quando quest'ultimo risulti superiore alla rendita catastale. Ne segue che il riferimento al canone di locazione, anziché alla rendita catastale, potrà operare nel tempo solo fino a quando risulterà in vita un contratto di locazione e quindi sarà dovuto un canone in senso tecnico.

REDDITI DI CAPITALE

Sentenza N. 253 del 15/10/2007

Comm. Trib. Prov. Enna – Sez.2

(Pres.Muscarà – Rel.Cacciato)

Iva – Omessa contabilizzazione – Presunzione fondata esclusivamente sulla rilevazione del conto finanziamenti dei soci – Illegittimità (Artt.95 – 43 1° comma – 55 4° comma TUIR 22 Dicembre 1986 n.917)

In materia di Iva l'omessa contabilizzazione di corrispettivi non può essere presunta esclusivamente sulla rilevazione del conto finanziamenti dei soci annotati su un conto previsto e disciplinato dagli artt.95, 43 – comma 1°- e 55 – comma 4°, TUIR 22 Dicembre 1986 n.917. L'art.95, infatti, dispone che le somme si intendono date a mutuo se dai bilanci non risulta altro titolo.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

Sentenza N. 98 del 4/08/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.2

(Pres. Farsaci – Rel. Comunale)

Irpef – Silenzio/rifiuto – Istanza di rimborso Irpef – Trattamento fine rapporto – Accogliibilità – Misura e decorrenza interessi Ar. 7, comma 2°, L. 26/09/1985 N. 482

La misura degli interessi, trattandosi di rimborso d'imposta, è del 6% per ciascun semestre solare. Relativamente alla decorrenza degli interessi, il termine decorre dalla data di formazione del silenzio/rifiuto (90 gg. successivi alla domanda amministrativa di rimborso) fino all'emissione dell'ordinativo del pagamento della somma dovuta.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**Sentenza N. 13 del 05/03/2008**

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.19
(Pres. Di Vitale – Rel. Amenta)

Irpef – Recupero credito d'imposta – Agevolazioni occupazionali – Assunzione di familiare – Fruibilità delle agevolazioni – Sussiste – Applicabilità art. 50, comma 6 bis, e art. 62, comma 2°, TUIR – Non sussiste

L'art. 7 della L. 388/2000 prevede incentivi all'occupazione. Per tali benefici non è escludibile il caso del familiare regolarmente assunto, qualora vengano rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa sulle agevolazioni. Ove, il legislatore avesse voluto escludere da tali benefici l'assunzione del familiare avrebbe dovuto indicarlo espressamente, non potendosi effettuare una interpolazione con altra norma dettata per disciplinare una ratio diversa.

**REDDITI D'IMPRESA:
DISPOSIZIONI GENERALI****Sentenza N. 141 dell'11/06/2008**

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.4
(Pres. Grillo – Rel. Cusimano)

Irpeg/Irpef – Determinazione del reddito d'impresa – Componenti negativi – Costi – Deducibilità – Requisiti – Inerenza – Artt.52 e 75 DPR 917/1986

Ai fini della detrazione del tributo è necessario che lo svolgimento di attività aventi il carattere di imprenditorialità sia eseguito con abitudine nell'esercizio di attività di impresa. (Abitudine che difetta nel caso di costruzione di impianto sportivo effettuata soltanto ai fini della valorizzazione del patrimonio della società).

Sentenza N. 160 del 20/10/2008

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28
(Pres. Alessio – Rel. Ragusa)

Irpeg/Irap – Omessa contabilizzazione contributi – Mancata prova avvenuta riscossione e sussistenza requisiti per il relativo conseguimento – Validità dell'accertamento

È legittimo l'avviso di rettifica della dichiarazione fondata sull'accertamento – in sede di verifica eseguita dalla Guardia di Finanza – della mancata contabilizzazione dei contributi in violazione degli artt. 53 e 75 del TUIR se il contribuente non fornisce le prove documentali per escluderne l'avvenuta riscossione nell'anno in questione e del possesso dei requisiti posti a fondamento del relativo diritto a conseguirli.

**PLUSVALENZE PATRIMONIALI
MINUSV. E SOPRAVVENIENZE****Sentenza N. 5 dell'11/02/2008**

Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 30
(Pres. Zingale – Rel. Liguori)

Irpef – Istanza di rimborso – Silenzio rifiuto – Tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio in relazione alla mera collocazione dei suoli – Spetta – Art.11 comma 5° L. 413/91

L'art.11 comma 5° della legge 413/91 sottopone a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio in relazione alla mera collocazione dei suoli nelle zone omogenee. Ai fini dell'imposizione occorre verificare se l'area in relazione alla quale si è verificato il presupposto impositivo sia inserita in una di esse.

SPESE INTERESSI PASSIVI E ONERI D'IMPRESA

Sentenza N. 83 del 05/05/2008
Comm. Trib. Prov. Enna – Sez. 1
(Pres. Raffiotta – Rel. Falzone)

Irpeg/Irap – Spese di rappresentanza – Sono deducibili nella misura di un terzo

I costi di soggiorno di personale e clienti della società contribuente per Congressi nonché le spese di albergo sono deducibili, solo se documentati, nella misura di un terzo in quanto rientranti nella categoria delle spese di rappresentanza perché finalizzati a migliorare l'immagine dell'azienda.

AMMORTAMENTI

Sentenza N. 7 dell'11/02/2008
Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 30
(Pres. Zingale – Rel. Liguori)

Irpeg/Ilor – Sanzioni – Avviso di accertamento – Telefonia mobile – Deducibilità dei costi – Scheda

riconducibile all'azienda – Ammissibilità – (Art.67 comma 10 bis TUIR)

Ai sensi di quanto disposto dall'art.67 comma 10 bis del TUIR, è ammissibile la deducibilità dei costi relativi a telefonia mobile per la destinazione normale che l'impianto può ricevere da parte dei dipendenti attraverso la scheda riconducibile all'azienda.

Sentenza N. 162 del 20/10/2008
Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28
(Pres. Alessio – Rel. Ragusa)

Irpef – Recupero credito imposta – Nuovi investimenti aziendali – Nuovi beni strumentali migliorativi della funzionalità dei preesistenti – Inammissibilità del credito d'imposta

Ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR richiamati dall'art. 8 della L. 388/2000, per potere essere ammessi al beneficio fiscale, sono da considerare nuovi investimenti le acquisizioni di beni strumentali nuovi aventi una natura autonomamente strumentale e funzionale inerente l'attività produttiva svolta dal contribuente e non semplicemente adatta a migliorare le prestazioni del bene strumentale preesistente nell'azienda.

COLLABORATE AL GIORNALE!

**Notizie, articoli, sentenze di interesse generale
sono graditi e possono essere inviati a
giornale@odcsr.it**



Loenzo Martini & Associati

VOGLIAMO LAVORARE PER QUALCOSA,
NON CONTRO QUALCUNO.

CREDIAMO CHE SIA
GIUNTO IL MOMENTO
DI RAGIONARE COME
UNA COMUNITÀ.
SERVONO REGOLE CERTE,
RIFORME DEL SISTEMA
FISCALE E GIUDIZIARIO.
SERVE UN PENSIERO
TECNICO, IMPARZIALE,
NON SCHIERATO
CHE AFFIANCHI
LE ISTITUZIONI:
PER LAVORARE, NON PIÙ
CONTRO QUALCUNO,
MA A FAVORE DI TUTTI.

WWW.CNDCEC.IT


CNDCEC
I COMMERCIALISTI
UTILI AL PAESE.

Da Siracusa i commercialisti si fanno portavoce delle esigenze di tutto il terzo settore

di Salvatore Geraci

L'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa insieme al Consiglio Nazionale ha organizzato il giorno 17 giugno, presso il Grand Hotel Minareto, il Convegno "Terzo Settore - L'impresa Sociale e la Rendicontazione delle Aziende non profit". La categoria professionale dei Commercialisti è stata sensibile al richiamo del settore non profit il quale sente gravare sempre di più su di se gran parte dei servizi sociali rivolti alle categorie di cittadini meno abbienti e più bisognosi, senza ricevere in cambio il dovuto sostegno da parte delle istituzioni e da parte della opinione pubblica.

Al convegno ha relazionato la Commissione di studio del Consiglio Nazionale presieduta da Domenico Piccolo, il quale è stato coadiuvato dai colleghi Francesco Caizzone di Barcellona, Matteo Bozzoli di Firenze e dal Prof. Francesco Vermiglio dell'Università di Messina.

È il caso di ricordare che con il termine "Terzo settore" si intendono identificare: le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), le ONG (Organizzazioni Non Governative), le Associazioni di Volontariato, le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), le APS (Associazioni di Promozione Sociale), le fondazioni, le cooperative sociali e le imprese sociali in genere. Tutti questi enti, più o meno organizzati, nell'ultimo trentennio hanno sopperito alla carenza di servizi sociali erogati dalle pubbliche istituzioni, impegnandosi con proprie risorse, umane ed economiche, al solo fine di essere utili alla comunità di appartenenza.

Per fare qualche esempio: all'inizio del 1900 la trasfusione del sangue come sistema di cura non era ben conosciuta, i pochi medici esperti la praticavano presso gli ospedali di eccellenza e reperivano il san-

gue necessario rivolgendosi ai parenti del malato o ai datori a pagamento. Negli anni venti il giovane medico milanese Vittorio Formentano, a seguito della disperata vicenda di una partoriente che perse la vita a causa di una emorragia, non essendo l'ospedale riuscito a reperire il sangue necessario, organizza il primo nucleo europeo di donatori. Al primo appello risposero 14 uomini di buona volontà. Correva l'anno 1927. Oggi AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue), nata da quella brillante intuizione, è la più grande organizzazione di volontariato europeo con oltre un milione di volontari, è presa da esempio in tutto il mondo ed è, tra l'altro, impegnata ad esportare il proprio modello organizzativo in Sud America ed in Africa. AVIS mette a disposizione dei centri trasfusionali di tutti gli ospedali italiani, incapaci di raggiungere da soli l'autosufficienza, le donazioni di sangue volontarie, gratuite e consapevoli dei propri soci salvando quotidianamente centinaia di vite umane. Un altro esempio. L'introduzione della legge 180 del 13 maggio 1978, impose la soppressione dei manicomi assecondando la teoria del suo propugnatore, Franco Basaglia, secondo cui la malattia mentale poteva risolversi con interventi quasi esclusivamente di tipo sociale. Bene, questi interventi curativi di tipo sociale nel corso degli anni sono stati delegati dalla pubblica amministrazione alle associazioni di volontariato o ad imprese sociali, alcune di esse comunemente denominate "Case famiglia", erogando loro dei contributi a sostegno delle spese di mantenimento di queste strutture. Inoltre, secondo il filone metodologico dell'ideologia storiografica delle *Annales*, la storia dei grandi avvenimenti deve essere integrata dalla cosiddetta *histoire événementielle*, ovvero dalla storia dei piccoli avvenimenti, pertanto mi piace ricordare anche l'impegno di piccoli nuclei di volontari che operano in isolati centri urbani o rurali, i quali con i propri risparmi e con qualche contributo privato, hanno acquistato un'am-

bilanza ed offrono gratuitamente alla propria comunità il servizio di trasporto d'urgenza 24 ore su 24. Piccole associazioni di volontari che esistono ancora oggi nonostante la recente organizzazione dei servizi regionali "118"; ma potremo anche parlare delle associazioni che si occupano di assistere gli ex detenuti minorenni nella fase del reinserimento in società, o ancora delle associazioni sportive dilettantistiche piuttosto che delle associazioni culturali.

Però a fronte dell'enorme risparmio finanziario del quale si avvantaggiano lo Stato e gli Enti Locali, a seguito del venir meno dell'erogazione diretta di alcuni servizi sociali (basta immaginare quante risorse non più spese dal servizio sanitario nazionale a seguito della chiusura di diverse strutture ospedaliere quale conseguenza della citata legge Basaglia), non è corrisposto un significativo sostegno economico ed organizzativo al terzo settore. Negli ultimi anni gli attenti osservatori governativi si sono accorti che le sole associazioni di volontariato, le fondazioni e le cooperative sociali nel 2005 hanno gestito risorse economiche pari ad 1,6% del PIL, mentre le ONG da sole hanno gestito circa 1 miliardo di euro (fonte 1° rapporto CNEL/ISTAT 2008), tutto il Terzo settore impiega oltre 800.000 posti di lavoro (fonte Unioncamere 2007) ed eroga servizi a circa 27.000.000 di utenti. Di fronte a tale significativo movimento, che coinvolge tutto il contesto sociale, lo Stato, con i vari governi che si sono succeduti, non è stato in grado di gestire, normare e valorizzare questo fenomeno che gode dell'82,1% di fiducia dei cittadini (fonte Rapporto 2010 Eurispes "Fiducia dei cittadini nelle istituzioni"); tutt'altro, quando le finanze pubbliche soffrono per i più disperati, e spesso ingiustificabili, motivi, chi ne fa le spese prima di tutti, con sostanziali tagli ai contributi, sono proprio gli enti appartenenti al terzo settore, basti pensare al tentativo di cancellare la libera destinazione del 5 per mille delle imposte.

Già nel 2008 l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa e l'Associazione Commercialisti della Provincia di Siracusa, hanno sostenuto e vinto un confronto con la Regione Sicilia, intervenendo con un emendamento alla Legge Finanziaria Regionale (L.R. 6

febbraio 2008 n. 1), la quale prevedeva "revoca dei contributi concessi a qualsiasi titolo, dalla Regione qualora sia accertata, a carico dei soggetti beneficiari, evasione fiscale e contributiva", e che faceva rientrare tra i soggetti penalizzati dal provvedimento anche gli enti non profit non in regola con il pagamento di tasse e contributi a causa del ritardo dell'erogazione dei contributi attesi dalla stessa Regione Sicilia. L'emendamento benevolmente accolto da diversi parlamentari, contribuì alla eliminazione dell'articolo della legge.

A tutto ciò c'è da aggiungere l'affievolirsi dell'interesse da parte dei cittadini, che spesso si ricordano del Terzo settore solamente quanto ne godono dei benefici in qualità di utenti, anche se l'affievolirsi dei legami sociali, l'emergente questione sociale che si ripropone sempre più intensamente a seguito del peggioramento delle condizioni di vita di persone e famiglie, e la crisi dei tradizionali strumenti di rappresentanza, stanno rendendo sempre più attuali le tematiche sostenute e divulgate dall'ambiente non profit.

Il Convegno di giorno 17 giugno non è stato un seminario per professionisti, ma prendendo spunto dal "libro verde" pubblicato dal "Forum Terzo Settore" dal titolo "Le sfide dell'Italia che investe nel futuro", i commercialisti di Siracusa, insieme al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, hanno voluto accogliere una di queste sfide e vogliono contribuire a far accendere i riflettori su questo fenomeno ed a farsi portavoce di alcune istanze reclamate dagli enti non profit: linearità normativa sugli aspetti giuridici, chiarezza sull'attribuzione delle responsabilità personali e patrimoniali di chi opera in nome e per conto, semplificazione contabile, agevolazioni fiscali, ricorso al credito bancario ed istituzionale, sostegno economico.

Oltre ai graditi interventi dei consiglieri nazionali Giorgio Sganga e Giovanni Parente, hanno aderito, dando il loro contributo, anche i seguenti enti: AVIS, Telefono Arcobaleno, Libera, Lega Ambiente, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Centro Interdisciplinare Ascolto Oncologico, Cooperativa Sociale Mondo Nuovo, SEUS S.c.p.a. servizio 118 Sicilia.

Avviso di accertamento notificato ex art. 140 c.p.c. ad una società di capitali

di Antonio Antonuccio

Le presenti note traggono spunto da un avviso di accertamento, notificato ad una società di capitali lo scorso mese di dicembre, con il quale viene accertato, relativamente all'anno d'imposta 2004, un maggior reddito d'impresa.

Nella relazione di notificazione di detto avviso di accertamento testualmente si legge: «*Io sottoscritto Tizio Rossi messo notificatore ho notificato l'atto numero XXXX composto da numero XX pagine, alle ore XX del giorno YY del mese di dicembre dell'anno 2009 nel comune di XXXX via XXXX n° XX, mediante procedura di deposito in busta sigillata sulla quale è trascritto il numero XXX cronologico della notificazione, presso la casa Comunale di XXXX ed affissione di avviso di deposito, in busta sigillata, alla porta dell'ufficio (Azienda nel comune di XXXX via XXX n° XX, poiché non ho rinvenuto presso la sede legale della società persona legittimata alla ricezione dell'atto, né il rappresentante legale presso la sua abitazione, dandone notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento n° XX in data XXXX dell'ufficio postale di XXXX Ag. n° XX*».

Segue la firma del messo notificatore.

L'avviso di accertamento è stato ritualmente impugnato deducendo, in via pregiudiziale, la illegittimità dello stesso per difetto assoluto di notifica in quanto, ad avviso di chi scrive, risultano palesemente violate le norme contenute nell'art. 60 del D.P.R. 600/73 e negli art. 139, 140 e 145 c.p.c..

Infatti, ai sensi e per l'effetto delle norme appena

citare, e così come risulta dal costante e consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex multis, Cassazione SS.UU. n°8091/2002), l'iter procedimentale delle notificazioni alle persone giuridiche risulta essere il seguente:

- la notificazione deve essere eseguita nella loro sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona indicata a ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alle sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui la sede si trova;
- se nell'atto da notificare è indicata la persona fisica del rappresentante legale e risultino specificati la sua residenza, domicilio e dimora abituale, la notifica, in equipollente alternativa, può essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente;
- se non è possibile eseguire la notificazione come sopra indicato e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, le formalità prescritte dall'art.140 c.p.c. e dall'art.60, c.1, lett. e) del D.P.R.600/73, vanno applicate con riferimento alla persona fisica che rappresenta l'ente;
- la mancata indicazione nell'atto da notificare della persona fisica che rappresenta l'ente, e delle relative localizzazioni, legittima, invece, l'agente notificatore ad attivare direttamente nei confronti della persona giuridica le procedure previste dall'art.140 e dall'art.60, c.1, lett. e) del D.P.R. 600/73.

Nel caso in specie, invece, pur essendo indicata nell'atto la persona fisica del legale rappresentante

e la sua residenza, la notifica è stata effettuata, ex art. 140 c.p.c., presso la sede della società e non, invece, come prescrive l'art.145 c.p.c., presso l'abitazione del rappresentante legale.

A ciò si aggiunga che, risultando, nell'atto da notificare, la persona fisica del rappresentante legale, l'agente notificatore, giusto il disposto contenuto nell'art.145 c.p.c., c.1, 2° periodo, doveva procedere a notificare l'atto presso l'abitazione del rappresentante legale consegnandone copia allo stesso rappresentante o, in mancanza, ad una persona di famiglia o al portiere dello stabile in cui si trova l'abitazione, essendogli consentito di procedere ex art. 140 c.p.c., solo in caso di irreperibilità o rifiuto o incapacità delle persone indicate nell'art.139 c.p.c..

Dalla relata di notifica dell'atto impugnato, si evince, invece, non solo che l'agente notificatore, in violazione del disposto normativo contenuto nell'art.145 c.p.c., ha notificato l'atto presso la sede sociale, quando invece la procedura ex art. 140 c.p.c. andava eseguita presso l'abitazione del rappresentante legale, ma anche che lo stesso agente notificatore non ha nemmeno tentato di notificare l'atto agli altri soggetti legittimati a riceverne la consegna, così come prescrive l'art. 139, c.1 e 2, c.p.c., presso l'abitazione dello stesso rappresentante legale.

Infatti, nella relata di notifica si legge: « ... *Non ho rinvenuto presso la sede legale della società persona legittimata alla ricezione dell'atto, né il rappresentante legale presso la sua abitazione*».

Pertanto, si può senz'altro affermare, in sintonia con la giurisprudenza di legittimità, che l'esecuzione della notificazione ex art. 140 c.p.c., senza la realizzazione dei presupposti indicati dall'art. 139 c.p.c., rende non nulla ma inesistente e, quindi, non sanabile la notificazione. (In termini, Cassazione 11461/2002).

Di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che il ricorso al procedi-

mento di notificazione di cui all'art.140 c.p.c., richiede che l'agente notificatore indichi specificamente nella relata di notifica, le ragioni per cui non ha potuto effettuare la notifica ai legittimi consegnatari di cui all'art.139 c.p.c. (cfr. Cassazione 20098/2009), ed è stato più volte precisato che, in caso di utilizzo del procedimento di notifica ex art.140 c.p.c., l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, alle persone e alle condizioni descritte deve risultare puntualmente dalla relata dell'agente notificatore, non potendosi desumere per implicito dalla forma di notificazione in concreto adottata (Cassazione 14890/2000; Cassazione 7309/1996; Cassazione 104/1991).

Nel caso in esame, considerato che l'atto è stato notificato presso la sede della società e non presso l'abitazione del rappresentante legale, che si è fatto ricorso al procedimento previsto dall'art.140 c.p.c. senza che ne ricorressero i presupposti, che dalla relata di notifica non emergono i tentativi falliti di consegnare l'atto al destinatario o agli altri soggetti legittimati a riceverne la consegna, l'atto risulta affetto da un radicale vizio di notifica qualificabile in termini di inesistenza giuridica e, quindi, non suscettibile di alcuna sanatoria per effetto della presentazione del ricorso.

Ma alla stessa conclusione si arriverebbe anche se il vizio di notifica venisse qualificato in termini di nullità, atteso che la sanatoria ex art. 156 c.p.c. può operare soltanto se il raggiungimento dello scopo (presentazione del ricorso) avviene prima della scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento e cioè, nella fattispecie, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, e dunque entro il 31 dicembre 2009.

Nel caso in specie, il ricorso è stato presentato oltre il suindicato termine e, pertanto, lo stesso non può provocare alcuna sanatoria anche se il vizio di notifica venisse qualificato in termini di nullità (Cassazione SS.UU. 19854/2004).

I lucchetti dell'amore

di Giovanni Stella

Roma, anno duemilanove, mese di aprile, giorno venti.

Dapprima fu Ponte Milvio. Da tempo, lo storico ponte romano è fatto sede di allocazione di lucchetti di ogni genere e specie, per mani di innamorati che a quell'oggetto affidano la speranza del loro amore, per un giorno, un mese, l'intera vita.

Già, *Gli innamorati*. Scrivendo non posso non riandare con gli occhi della mente all'opera dell'artista Mario Zuppardo, che porta quel titolo. Un carboncino che ho utilizzato quale copertina interna del mio volume *Una vita*, macrotesto che raccoglie i miei lavori letterari dal 1989 al 2003. Quel carboncino è opera che io amo: sintetici, espressivi segni pongono in evidenza due corpi su una spiaggia. Lui seduto dà le spalle a chi lo guarda. Lei che da dietro, quasi sdraiata, lo abbraccia al collo. Le teste si toccano, il corpo di lei giace in larga parte su quello di lui. Il "lucchetto" è rappresentato da quelle braccia che avvinghiano il collo con dolcezza e con forza possessiva al tempo stesso. Due corpi in uno, si fondono come Alfeo e Aretusa. Perché *innamorati* l'un l'altro.

Zuppardo, con quei pochi tratti, ha realizzato e immortalato in un quadro l'essenza vera e pura della vita: l'amore fra un uomo e una donna.

Ora, da Ponte Milvio a Fontana di Trevi. Questa, meta obbligata di turisti che con il lancio di una monetina ne augurano il ritorno, è stata resa spettatrice di un'altra delle tante performance bizzarre che da tempo interessano la fontana e la piazza omonima.

Proprio a lato della fontana, l'inferriata della Chiesa, in due giorni, è stata fatta sede di alloca-

zione di centinaia di lucchetti, luccicanti sotto i raggi del sole. Lucchetti tutti muniti di scritte amoroze di quanti si sono riversati con una sorta di contagio endemico a incatenare il proprio amore in quel cancello che separa il Sacro dal profano. Chi non ricorda Anita Ekberg bagnarsi nella fontana in una scena de *La dolce vita*, diretta da Federico Fellini, con uno splendido Marcello Mastroianni?

Lucchetti, dunque, come catene d'amore. Catene del cuore, del dolore e della sofferenza per le inevitabili pene che l'amore dispensa, altalenandole alle gioie. È l'alternanza fra due estremi. Chi ne è preda conosce momenti di vita e di morte insieme, gioendo e patendo.

Quelle catene, quei lucchetti, quelle fermature, sono una prigione del cuore che gli innamorati hanno volontariamente scelto, senza che la rimozione materiale – con un flex o una fiamma ossidrica – possa incidere alcunché: si tolgono pezzi di ferro, nient'altro. La *fiamma* è l'ardere vitale dell'amore, come ha voluto la natura, come ha scelto il destino.

Il vortice della passione amorosa che travolge e trascina i tanti "Paolo e Francesca" di dantesca memoria, da sempre non conosce sosta né pace.

Quel vortice è una sorta di religione dell'amore, alla quale si abbracciano senza indugio – come nel quadro di Zuppardo – quei fedeli delle ragioni del cuore.

È una scelta di vita – padrona assoluta del mistero dei sensi – che va condotta sino in fondo. E oltre.

È questo dell'amore un tema che, da tempo immemorabile, ha interessato anche la letteratura, la poesia in particolare.

Dai lirici greci in avanti, nei secoli, in tanti si sono occupati dell'amore, cantandolo in versi.

Il secolo ultimo andato, che ci è più vicino, per averlo in parte vissuto, ha avuto molti cantori d'amore.

Merita qui riportare una piccola scelta di versi.

È buio il mattino che passa
senza la luce dei tuoi occhi

(*Cesare Pavese*)

Qualunque cosa
avvenga, un'ora fu piena di sole

(*Ezra Pound*)

Amarti è come un'incoronazione

(*Gesualdo Bufalino*)

Amarti è nella notte un canto altissimo

(*Paul Eluard*)

Amate, amate, amate,
né mai, tranne l'amore, altro tesoro
su me grama cercate

(*Luigi Pirandello*)

Amo più
le tue labbra
che i miei libri

(*Jacques Prévert*)

Ama e ridi se amor risponde
piangi forte se non ti sente
dai diamanti non nasce niente
dal letame nascono i fior

(*Fabrizio De Andrè*)

Di questo amore dolente
di questo amore umiliato
di questo amore paziente
di questo amore assetato ...

(*Luigi Lamendola*)

Amico di sempre compagno d'un giorno
amante di un'ora

(*Alba Marotta*)

Ho smesso d'amare. Sono morto.

Un tempo amavo. Un tempo ero vivo.

(*Evgenij Evtusenko*)

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

(*Eugenio Montale*)

Lasciami il giorno per guardare, leggere,
sprecare il tempo, divertirmi, escluderti.

Notti e sogni, d'accordo sono tuoi

(*Maria Luisa Spaziani*)

Nulla senza di te
sarebbe quello che è

(*Giorgio Caproni*)

Mio amore, io qui mi dolgo
senza morte, solo

(*Salvatore Quasimodo*)

Non so se è amore che hai, o amor che fingi,
quello che mi dai. Dammelo. Così mi basta.

(*Fernando Pessoa*)

Ahi, che fatica mi costa
amarti come ti amo!

(*Federico García Lorca*)

L'amore ha anche valenza più ampia e di portata
generale.

Ed ecco riferirci anche all'amore dei genitori per
i figli e viceversa, all'amore del credente verso Dio,
all'amore dell'esteta nei confronti l'arte, all'amore
dell'uomo sensibile per il creato, per le cose della
natura che talora raggiungono punte di bellezza
estrema ...

Ma quei "lucchetti" riguardano lo schema classi-
co dell'amore fra due esseri umani, che Zuppar-
do, con quel carboncino, ha saputo cogliere e rendere
ben visibile.

- € 0 spese mensili
- € carnet assegni compreso
- € addebito utenze rid incluso
- € home banking gratuito
- € 75 operazioni trimestrali allo sportello
- € prestiti e finanziamenti veloci

**NASCE il nuovo conto corrente
dedicato ai PROFESSIONISTI
a SPESE 0**

per scoprire gli ulteriori vantaggi ed avere maggiori informazioni rivolgetevi ai nostri consulenti dedicati



BANCA di SIRACUSA



V.le Teracati, 172 Siracusa Tel. 0931 415113